

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE
CURIA MERCATORUM
Centro di Mediazione ed Arbitrato

Arbitrato: risorsa efficiente e preziosa in un sistema di giustizia pubblica in crisi

Prof. Avv. Matteo De Poli
*Presidente della Corte per
la Risoluzione delle
Controversie di Curia
Mercatorum*

Il 4 aprile scorso il Consiglio di Amministrazione di Curia Mercatorum ha nominato i nuovi Componenti della Corte per la Risoluzione delle Controversie, organo interno della struttura composto da esperti in materia giuridica e commerciale il cui principale compito è di amministrare la procedura disciplinata dall'apposito Regolamento di Mediazione/Arbitrato dell'Associazione.

Onorandoci di poter aprire questo numero della Newsletter con un gradito intervento del neopresidente della Corte, prof. avv. Matteo De Poli, desideriamo esprimere a Lui ed ai colleghi Componenti della Corte, Avv. Marco De Rosa e Avv. Massimo Zappalà, del foro di Treviso, il nostro sincero augurio di un buono e proficuo lavoro per i prossimi quattro anni in cui ci accompagneranno. Con l'occasione teniamo ancora una volta e pubblicamente a ringraziare per il pregiato contributo svolto nel precedente quadriennio di attività della Corte, l'avv. Massimo Malvestio del foro di Treviso e l'avv. Giuseppe Nino Maestrello, presidente uscente, cui desideriamo rivolgere anche il nostro affettuoso e grato omaggio per aver consentito alla struttura di crescere e migliorare il proprio servizio sotto la Sua appassionata e notevole guida.

Sono molte le ragioni, oggi, per celebrare, una volta ancora ma con rinnovato vigore, l'utilità di quello strumento di risoluzione delle controversie che è l'arbitrato. E non è un azzardo prevedere che a breve, nel settore delle materie disponibili dalle parti ed in particolare nelle liti commerciali, esso prenderà corpo in misura tale da non essere più definito "alternativo" alla giustizia ordinaria, ma questa "alternativa" al processo arbitrale.



Foto: il Presidente della Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum, prof. avv. Matteo De Poli

IN QUESTO NUMERO

Arbitrato: risorsa efficiente e preziosa in un sistema di giustizia pubblica in crisi (Matteo De Poli)	p. 1
Quando il fiore della mediazione sboccia ad incontro concluso... (Arianna Zanchetta)	p. 2
Mediazione: ritorno al futuro! (Giulia Poli)	p. 4
Clausole standard di Curia	p. 8

continua a pag. 8

Quando il fiore della mediazione sboccia ad incontro concluso...

Avv. Arianna Zanchetta
*Mediatore di Curia
Mercatorum*
Avvocato in Treviso

La mediazione affidatami verteva su contestazioni nascenti da forniture di materiale e dai relativi pagamenti.

Durante le prime fasi della mediazione era emerso che le forniture non erano state effettuate come concordato tra le parti e come i pagamenti, di conseguenza, avessero seguito le medesime sorti.

Dopo una breve sessione congiunta iniziale con pochi scambi diretti tra le parti (personalmente presenti, unitamente ai rispettivi consulenti), decidevo di sentire ognuna di loro in riunione privata, dato che i toni erano molto amari, laddove non anche addirittura piuttosto agguerriti.

In riunione separata da entrambi gli imprenditori emergeva un dato importante, anzi, fondamentale per loro: la ferma volontà di continuare a lavorare insieme, la precisa necessità imprescindibile di mantenere in vita i rapporti commerciali tra loro anche per il futuro.

Entrambi continuavano a rimanere fermi sulle rispettive posizioni, ma contemporaneamente entrambi mi dichiaravano di non voler interrompere assolutamente i loro rapporti di lavoro, pendenti da oltre trent'anni, iniziati addirittura con la generazione precedente alla loro!

Si susseguì un'altra riunione congiunta durante la quale le parti si attaccarono più volte con toni anche molto accesi e fui costretta a richiamarli all'ordine. Poi il clima si distese, cominciarono i sorrisi e le battute di spirito e, all'improvviso, le parti vollero parlarsi direttamente prima da sole e poi con la sola presenza del mediatore senza i



Foto: l'avvocato Arianna Zanchetta, mediatore iscritto nell'elenco ministeriale di Curia Mercatorum.

loro consulenti (i quali, sorprendentemente, ne furono ben lieti ed acconsentirono di buon grado nonostante le mie perplessità!). Emerse un cd. "fantasma della mediazione" su cui nessuno volle sbilanciarsi; nessuno volle nemmeno accettare la fissazione di un ulteriore incontro successivo per dare modo di far materializzare il cd. "fantasma".

Molti aspetti di conflitto vennero risolti dalle parti, esse trovarono numerosi punti su cui concordavano.

Ma la mediazione si concluse senza un accordo.

Il punto fondamentale in comune era sempre e soltanto la volontà di continuare a lavorare insieme. Tuttavia il conflitto per cui le parti avevano adito l'Organismo di Mediazione Curia Mercatorum non era stato risolto.

Le parti uscirono dall'edificio letteralmente prese sotto braccio. Mi stupivo di questo loro atteggiamento e lo consideravo un importante passo verso la risoluzione della controversia.

Ma mi continuavo a chiedere cosa avevo fatto mancar loro per aiutarle a sciogliere definitivamente il loro problema.

Anche nei giorni successivi continuai a pensare che la comunicazione tra loro era stata sì ripresa ma che ancora non era stata resa efficace. C'era stato qualcosa di lacunoso nel mio modo di condurre il procedimento. Pensavo all'importanza di far presenziare personalmente le parti in mediazione, a quanta influenza positiva possono esercitare i consulenti che credono nella mediazione: cercavo, insomma, comunque i risvolti positivi, ma tutto ciò non mi bastava. Rimaneva un'opera incompiuta.

Qualche settimana dopo, durante un corso di aggiornamento, ebbi l'occasione di reincontrare uno dei consulenti di quella mediazione. Mi fermò a parlare e mi fece memoria ricordando l'incontro e la parte che assisteva. Era raggianti nel ripercorrere alcuni aneddoti di quella giornata, ma non ne capivo il motivo: in fin dei conti il suo cliente prima aveva voluto sostanzialmente estrometterlo da alcune fasi della mediazione e poi le parti se n'erano andate insieme ma senza aver raggiunto l'accordo.

Non riuscivo proprio a capire cosa ci fosse da essere così contenti!

Ma poi mi raccontò il seguito: nei giorni immediatamente successivi alla conclusione della mediazione le parti ed i loro consulenti si erano reincontrati e, con il benessere del cd. "fantasma della mediazione", avevano stilato un accordo a tacitazione delle rispettive richieste e contestazioni.

Mi spiegò, infatti, che era in previsione un cambio generazionale ai vertici della società da lui assistita e che proprio in tale prospettiva l'imprenditore che aveva presenziato alla mediazione voleva far

partecipe di ogni decisione uno dei figli (subentrante) seppur ancora formalmente estraneo alla società. Ma tale cambio generazionale non poteva ancora essere di dominio pubblico, nè del *partner* commerciale con cui era sorto quel conflitto. Tutti i tasselli rientrarono al proprio posto! Ecco spiegato il motivo di una volontà così ferrea nel prospettare delle collaborazioni continuative future. Ecco spiegato il motivo del non voler redigere nè sottoscrivere alcun accordo formale in sede di mediazione. Ed ecco spiegato anche il mutato atteggiamento, da guerreggiante prima a molto amichevole poi, tra le parti dopo che la maggior parte dei nodi focali era stata risolta.

Mi sovvenne l'insegnamento ricevuto ai corsi di formazione ed aggiornamento: è vero che il risultato della mediazione non può essere sempre un accordo.

Anche questa mediazione per la statistica rientra tra le medizioni conclusesi negativamente. Ma noi che amiamo la professione di mediatore e che ci mettiamo continuamente in discussione sui metodi da seguire per rendere la mediazione efficace, sappiamo anche che spesso il fiore della mediazione viene "solo" coltivato durante gli incontri, per sbocciare poi in un secondo momento. Può dirsi per questo che la Mediazione non sia efficace? Possiamo noi concludere che questa procedura ADR non sia utile? Certo che no. La possibilità di incontro personale tra le parti, unita al fondamentale dialogo diretto e concreto, sono il fulcro della mediazione: nessun procedimento giudiziale porta questo risultato. Grazie alla Mediazione, domani può essere risolto un conflitto su cui si è discusso oggi.

Mediazione: ritorno al futuro!

Dott.ssa Giulia Poli
Responsabile Formazione-
Comunicazione di Curia
Mercatorum

Come facilmente previsto dagli addetti ai lavori, nei mesi successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della ben nota sentenza con cui la Corte Costituzionale ha sostanzialmente cancellato l'obbligo di tentare la mediazione prima dell'azione giudiziale, ripristinando di fatto il previgente sistema di volontarietà ⁽¹⁾, il numero di procedure attivate è tornato ai livelli pre-riforma. Chi ha potuto seguire da vicino l'evolversi della vicenda, ha attribuito in buona misura il cedimento dei numeri al messaggio, erroneamente trasmesso o percepito sull'onda della pronuncia della Corte, di una rimozione in toto della mediazione dal nostro ordinamento, come a chiudere un capitolo di storia dell'istituto da consegnare al passato.

Di qui l'urgenza condivisa dal settore di contrastare e correggere l'avvertita distorsione informativa, rilanciando l'attenzione sull'istituto della mediazione con iniziative di promozione e divulgazione. Obiettivo cui si è orientato tutto il sistema degli Organismi di mediazione afferenti alle Camere di Commercio italiane, da un lato ribassando congruamente le tariffe del servizio, dall'altro incentivando ulteriormente l'approccio alla procedura attraverso promozioni mirate, nonché operando snellimenti nella procedura laddove possibile senza violare le previsioni normative.

In questo quadro di incertezza diffusa sulle future prospettive della mediazione, si sono susseguite nei mesi scorsi diverse dichiarazioni che hanno fatto ben sperare in un rilancio dell'istituto da parte del Legislatore. Ricordiamo innanzitutto l'autorevole suggerimento formulato dai saggi nominati dal Presidente Napolitano, il 30 marzo scorso, nella Relazione conclusiva stilata dal gruppo che si è occupato dell'analisi dei provvedimenti da prendere per le Riforme istituzionali: *“Per la giustizia civile si propone: a) l'instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione (non escluse dalla recente pronuncia della Corte costituzionale – sent. n. 272 del 2012 – che ha dichiarato illegittima una disposizione di decreto legislativo che disponeva in questo senso, ma solo per*

carenza di delega); questi sistemi dovrebbero essere accompagnati da effettivi incentivi per le parti e da adeguate garanzie di competenza, di imparzialità e di controllo degli organi della mediazione; (...).”

Ma numerose altre manifestazioni di apertura e apprezzamento per la mediazione sono state espresse da personalità di rilievo non solo del mondo giuridico ma anche di quello economico. Così, in occasione delle Audizioni nelle Commissioni Giustizia di Senato e Camera, a maggio, il Ministro della Giustizia, **Annamaria Cancellieri**, ha riconosciuto la grande efficacia dello strumento ed ha manifestato la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sui risultati positivi che se ne possono trarre ⁽²⁾.

² «Un'ulteriore linea di azione, che mi sembra importante percorrere nell'ottica di una deflazione dei carichi giudiziari, attiene alla revisione della normativa sulla mediazione obbligatoria, tenendo conto dell'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, ed in esito ad un'ampia e condivisa valutazione con tutti i principali operatori del settore. **Lo strumento della mediazione** - come dimostrano esperienze europee in sistemi giudiziari simili al nostro e come ha dimostrato anche la sia pur breve sperimentazione attuata nel nostro Paese nelle forme della obbligatorietà - **si è rivelato di grande efficacia sotto il profilo dell'abbattimento del contenzioso civile, con un positivo effetto anche sul piano della composizione dei conflitti tra le parti, per circa la metà dei quali è stato raggiunto l'accordo.** È uno strumento che evidentemente necessita di una metabolizzazione sul piano culturale; quindi, quanto più si riuscirà a sensibilizzare l'opinione pubblica sui positivi risultati indotti dall'adesione a tale meccanismo, tanto più ne trarrà giovamento la macchina dell'Amministrazione della giustizia civile. Ovviamente, la diffusione di tale strumento dovrà essere accompagnata da regole deontologiche e di incompatibilità serie e rigorose, dal rispetto di un principio di competenza, da una adeguata professionalità dei mediatori. », passaggio tratto dal discorso tenuto dal Ministro Cancellieri il 20 maggio scorso in occasione dell'Audizione in Commissione Giustizia Senato. Il concetto è stato ribadito nell'audizione presso la Commissione Giustizia della Camera: *«E' da realizzare anche una revisione della normativa sulla mediazione obbligatoria, che tenga conto della sentenza della Corte Costituzionale. Anche in quest'ambito ricercherò la più ampia condivisione di obiettivi e di soluzioni. Sono convinta che l'introduzione di forme di mediazione rappresenti una importante opportunità di deflazione della giustizia tradizionale, come mostrano esperienze europee – in sistemi giudiziari simili al nostro – da cui sono state mutate le linee di fondo della disciplina e, come confermato anche – pur nel limitato lasso di tempo di applicazione nel nostro ordinamento – dagli incoraggianti risultati conseguiti. Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, in almeno nella metà dei casi, si è giunti all'accordo. Quindi, quanto più saremo in grado di far percepire l'utilità del ricorso a tale meccanismo, tanto più si accrescerà l'effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile.»*

¹ Si fa riferimento alla sentenza n. 272 del 24 ottobre scorso con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 28/2010 nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione in determinate materie (sentenza pubblicata in GU il 12 dicembre 2012). In sostanza la pronuncia ha comportato che, nelle materie indicate dall'art. 5.1 del d.lgs. 28/2010, il tentativo di mediazione non costituisca più condizione di procedibilità per il processo giudiziale ordinario, per cui le procedure di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale possono attualmente essere attivate solo per volontà delle parti, anche su invito del giudice, e sono assoggettate alla disciplina prevista nel decreto 28 per le mediazioni cd. volontarie (restano comunque escluse dagli effetti della sentenza le fattispecie per le quali l'obbligatorietà del tentativo sia disposta da altro testo normativo, ad esempio in materia di telecomunicazioni e subfornitura).

³ In risposta ad una lettera aperta inviatagli dal Presidente A.N.A.I., Maurizio de Tilla, Vietti replica con una lettera aperta indirizzata all'Avvocatura, il 21 maggio, nella quale tra l'altro afferma «(...) sono stato accusato di promuovere un'iniziativa "improvvida" quale sarebbe l'obbligatorietà della mediazione. Vorrei innanzitutto chiarire che ho sempre ritenuto lo strumento della mediazione utile per deflazionare l'ormai insostenibile carico di lavoro che grava sui nostri tribunali civili. Desidero però rassicurare che la mia non è affatto una crociata in favore della mediazione e contro il ricorso alla giurisdizione. Tutto al contrario, la mia preoccupazione è proprio quella di ripristinare le condizioni minime perché la giurisdizione possa tornare a garantire ai cittadini risposte tempestive ed efficienti. E la mediazione mi sembra un valido strumento per garantire un filtro all'accesso indiscriminato alla giustizia professionale, al pari peraltro di istituti quali l'arbitrato e la conciliazione, che da molti anni affiancano il sistema contenzioso. E' bene però riflettere sulla circostanza che **se fino ad oggi i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno funzionato, la spiegazione va rintracciata a prescindere dalla qualità del singolo strumento alternativo. Il problema è culturale**, nel senso che dipende in larga parte dal fatto che il cittadino italiano pretende che la propria controversia, indipendentemente dalla tipologia e dalla sua obiettiva rilevanza, sia giudicata da magistrati togati, sino al giudizio di cassazione. Questa mi sembra la vera ragione del sostanziale fallimento dei sistemi extragiudiziari di risoluzione delle controversie civili, tra cui mi permetto di annoverare la conciliazione giudiziale, che ha percentuali di successo veramente infinitesimali, come è ben noto a tutti coloro che quotidianamente frequentano le aule giudiziarie. Quindi la previsione della obbligatorietà del preventivo esperimento di forme di risoluzione alternativa delle controversie si pone non già come affermazione di una prava volontà di privazione di diritti costituzionalmente garantiti, ma al contrario come un tentativo di lettura costituzionalmente orientata ed attuale del canone dell'art. 24 della Costituzione: il diritto ad agire in giudizio non postula infatti che prima di rivolgersi ai giudici professionali non si debba tentare di risolvere altrimenti la lite. **E la media conciliazione, sin quando ha operato, mi risulta aver dato risultati incoraggianti, anche sul piano della partecipazione degli avvocati in un ruolo stragiudiziale che in altre parti del mondo rappresenta per loro una parte rilevante dell'attività professionale.** E non è vero che l'Italia sarebbe l'unico Paese ad avere forme obbligatorie di mediazione. (...). **Credo quindi che si debba ragionevolmente tornare a parlare subito di ADR, senza pregiudizi e in un'ottica costruttiva.** Ma con uno spirito necessariamente proiettato verso una radicale riforma del nostro sistema giudiziario, piuttosto che ancorato a forme di conservazione che, di fronte allo stallo attuale, non hanno più ragione di essere.».

Decisamente favorevole anche la posizione espressa dal vicepresidente del CSM, Michele Vietti, il quale attribuisce agli istituti di ADR come l'arbitrato e la mediazione, anche obbligatoria, un ruolo importante nell'ambito di una radicale riforma del nostro sistema giudiziario, da affrontare senza pregiudizi ma con spirito costruttivo, abbandonando irragionevoli atteggiamenti di conservazione dello stato attuale (³).

Parole di consenso al rilancio e alla promozione della mediazione sono giunte anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce (⁴), dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco (⁵), dal presidente di Confindustria, Giorgio Napolitano, il quale, in occasione dell'assemblea confederale del 23 maggio scorso, ha ribadito la necessità di «decongestionare i tribunali e puntare con decisione sulle risoluzioni alternative» (⁶).

E così, forte anche della Raccomandazione che il Consiglio europeo ha espresso nei confronti dell'Italia a fine maggio (⁷), il Governo, con sorpresa dei più, ha inserito tra le misure urgenti di rilancio economico del Paese varate con il cd. "Decreto del Fare" di metà giugno (⁸), anche il ritorno all'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, quale leva fondamentale per far fronte alle criticità in cui versa il sistema della giustizia italiana. Per incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l'efficienza, **il Governo ha deciso di ripristinare l'obbligatorietà della mediazione** per numerose tipologie di controversie, escluse quelle in materia di danni da circolazione stradale (su richiesta dell'avvocatura), e ha stabilito che ne venga rivista la disciplina al fine di giungere ad un netto contenimento dei costi per la mediazione e ad un maggior coinvolgimento della classe forense.

A dispetto della forte campagna di avversione condotta da taluni esponenti del mondo dell'avvocatura sin dall'introduzione della riforma, nel 2010, ed inasprita nel breve tempo di concreta operatività della mediazione obbligatoria (18 mesi), viene decisamente riconosciuto l'alto potenziale della mediazione quale strumento di complemento della giustizia civile ordinaria, e viene ribadita la necessità sia di incentivarne efficacemente l'utilizzo, sia di garantirne

⁴ Nel saluto introduttivo al Convegno "L'arbitrato: un'altra strada", organizzato a Roma dalla Corte Arbitrale Europea il 6 maggio 2013, il Presidente afferma «la necessità di una drastica limitazione del ricorso al giudice, riducendo il flusso delle controversie in entrata e **contrastando la convinzione tutta italiana che rivolgersi al giudice statale sia l'unico rimedio a disposizione del cittadino per ottenere il riconoscimento e l'affermazione dei propri diritti.** All'estero funzionano da tempo istituti come l'arbitrato e la mediazione, che da noi hanno rivestito invece sempre un ruolo di carattere sussidiario e subalterno. La realtà giudiziaria ha dimostrato da tempo l'infondatezza della tesi dell'esclusività giurisdizionale e dello stesso postulato del monopolio statale del diritto e della giurisdizione per cui "il giudice è soltanto il giudice possa dichiarare il diritto nei rapporti tra i privati"; «Conciliazione, arbitrato, mediazione (lasciamo per un attimo da parte la transazione, che è un mezzo tipico di autocomposizione o di composizione diretta della lite) sono modi di definizione di una controversia, alternativi allo jus dicere del giudice statale. Ma il superamento del conflitto tra le parti si realizza nelle varie ipotesi normativamente previste con modalità ed effetti diversi, giacché solo la conciliazione e la mediazione estinguono veramente la lite, che viceversa il lodo dell'arbitro si limita a risolvere.».

⁵ «Nel dicembre 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega il tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto nel 2010. L'eventuale reintroduzione dello strumento, opportunamente corretto per superare alcune criticità presenti nelle norme abrogate, potrebbe contribuire a ridurre il contenzioso.», inciso tratto dalla Relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dell'Istituto il 31 maggio scorso.

⁶ Nel n. 11/2011 del rapporto Scenari Economici redatto dal Centro Studi di Confindustria e intitolato "Ripresa globale: dallo slancio al consolidamento. Italia in ritardo - La giustizia più veloce accelera l'economia", viene dedicato alla mediazione un apposito paragrafo rivolto a sostenere la promozione dell'istituto in quanto strumento efficace per soddisfare una domanda di giustizia in costante crescita a fronte di un'impossibilità altrettanto crescente dei Tribunali di soddisfarla in tempi ragionevoli: «(...) **è bene potenziare la mediazione, perché è uno strumento che consente a cittadini e imprese di chiudere le liti in tempi ragionevoli e a costi contenuti.** Come ha fatto il decreto legislativo 28/2010, per favorire la soluzione delle controversie fuori dalle aule dei tribunali e **con l'ulteriore vantaggio di non compromettere le relazioni preesistenti.** Ciò è particolarmente importante per i rapporti tra imprese, che, per loro natura, sono destinati a durare nel tempo e su cui, invece, la controversia giudiziaria normalmente incide in modo traumatico.»; «Affinché la mediazione obbligatoria si imponga è anche necessario che si realizzi un vero e proprio cambiamento di mentalità rispetto al tradizionale approccio conflittuale al processo da parte di tutti i soggetti coinvolti e in particolare della classe forense. Un cambiamento verso un nuovo modello più moderno e liberale del sistema giustizia.».

⁷ Nella Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017 (Bruxelles, 29.5.2013 - COM(2013) 362 final), all'XI considerando si legge "Per migliorare il contesto in cui operano le imprese occorre completare la riforma della giustizia civile dando rapidamente attuazione alla riorganizzazione dei tribunali, abbreviando la durata eccessiva dei procedimenti e riducendo il volume dell'arretrato e il livello di contenzioso. A seguito della sentenza della Corte costituzionale dell'ottobre 2012 sulla mediazione, **è necessario intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.**"

⁸ Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato in GU n. 144 del 21/06/2013 (Suppl. Ordinario n. 50). Le previsioni sulla mediazione sono contenute nell'art. 84 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) del Capo VIII (Misure in materia di mediazione civile e commerciale) del decreto.



Curia Mercatorum

CENTRO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Tariffe in vigore dal 4 aprile 2013

SPESE DI AVVIO: € 40,00 (+IVA)*

Normalmente le spese di avvio devono essere corrisposte dalla parte Richiedente, al momento del deposito della domanda e dalla parte Invitata, al momento dell'adesione alla procedura.

Per le procedure depositate dal 4 aprile e fino alla fine del 2013, però, le spese di avvio saranno dovute unicamente nell'ipotesi in cui l'incontro abbia effettivamente luogo per l'adesione di almeno una delle Parti Invitate alla Mediazione. Al momento del deposito, quindi, non è richiesto alcun versamento per l'attivazione della procedura.

Valore di lite	Spese di mediazione per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*
* Se dovuta (ad es. a seconda del regime IVA del Paese straniero nel quale risiede una delle Parti coinvolte nella mediazione)	

Tabella 1 - Tabella delle nuove indennità di mediazione approvate dal Consiglio di Amministrazione di Curia Mercatorum il 4 aprile scorso

la qualità attraverso adeguati criteri di competenza ed efficaci strumenti di controllo.

A marzo scorso Unioncamere nazionale ha approvato sia il nuovo Regolamento sia il nuovo Tariffario Uniforme, punti di riferimento fondamentali per tutti gli Organismi di mediazione del sistema camerale, e ha definito la campagna promozionale per il 2013, la quale vede, proprio per l'urgenza di cui si è detto all'inizio, una anticipazione a fine giugno della "Settimana della Conciliazione", tradizionale appuntamento in cui l'Unione e le singole Camere di Commercio concentrano l'organizzazione di speciali iniziative promozionali e campagne pubblicitarie

su tutto il territorio Nazionale per dare uno slancio sinergico ai servizi di giustizia alternativa offerti dal sistema camerale.

Nell'ambito dell'azione sistematica di promozione e incentivazione dell'istituto messa in atto dall'Unione, **Curia Mercatorum** non solo ha revisionato le proprie Tariffe (in tabella 1) allineandosi a quelle Uniformi adottate dal sistema camerale, quindi operando una **significativa riduzione delle spese di mediazione previgenti (riduzione che va da un minimo del 33% ad un massimo del 50%, a seconda dello scaglione considerato)**, ma ha altresì deciso, con **delibera del Consiglio di Amministrazione** riunitosi il

Consiglierà il servizio di Mediazione di Curia Mercatorum ad un familiare, amico, conoscente?

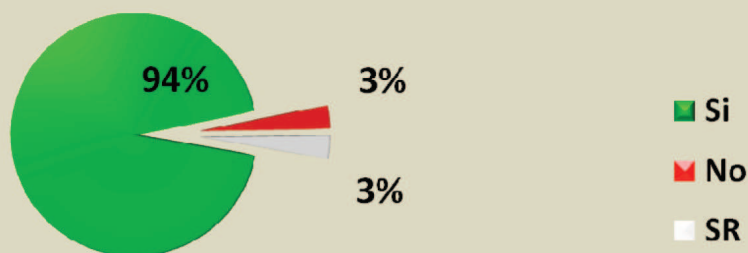


Figura 1 - Rappresentazione grafica delle risposte date dagli utenti di Curia Mercatorum alla domanda n. 8 della scheda di valutazione

Utilizzerà di nuovo il servizio di Mediazione di Curia Mercatorum qualora ne avesse bisogno?

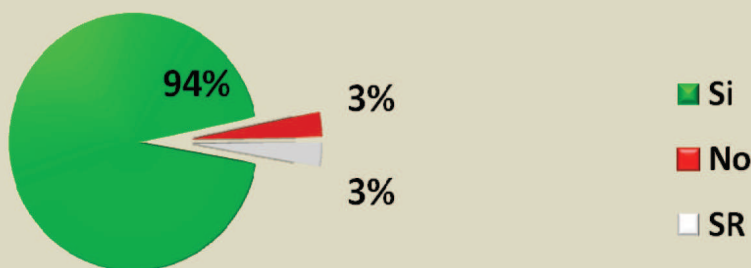


Figura 2 - Rappresentazione grafica delle risposte date dagli utenti di Curia Mercatorum alla domanda n. 9 della scheda di valutazione

4 aprile scorso, di agevolare ulteriormente il ricorso all'utilizzo del servizio, anche in considerazione del contesto economico di generale difficoltà in cui versano le imprese e i singoli privati, **escludendo il pagamento delle spese di avvio in tutti quei casi in cui il tentativo di mediazione non porti all'incontro. Pertanto, per tutte le mediazioni depositate dal 4 aprile e sino a fine anno, le spese di avvio saranno dovute unicamente nell'ipotesi in cui l'incontro di mediazione abbia effettivamente luogo per l'adesione delle Parti.**

Nell'anno passato, ancora vigente il regime di obbligatorietà del tentativo di mediazione, il 94% di coloro che hanno utilizzato il servizio presso Curia Mercatorum, Organismo di mediazione delle Camere di Commercio di Treviso, Belluno, Pordenone e Gorizia, ha espressamente manifestato il proprio positivo apprezzamento per lo strumento, dichiarando altresì che lo utilizzerebbe di nuovo in caso di bisogno e che lo consiglierebbe a familiari, amici, conoscenti (figure 1 e 2). La quasi totalità di coloro che hanno potuto e voluto sperimentare la mediazione, magari pur forzatamente ma tuttavia con l'approccio costruttivo di chi sa cogliere anche nell'obbligo un'opportunità, hanno espresso un giudizio positivo sull'utilità dell'istituto ⁽⁹⁾.

Auguriamoci allora che Governo e Legislatore possano avviare una nuova fase culturale favorevole alla mediazione, dando maggiore attuazione agli obiettivi che ispirarono la riforma, due anni e mezzo fa, e indirizzando intenti ed energie per migliorare la disciplina normativa traendo savio spunto dall'esperienza maturata nel breve tempo della sua "sperimentazione".

⁹ Il dato è tratto dall'indagine di customer satisfaction realizzata da Curia Mercatorum sulla base dei giudizi espressi dagli utenti nelle schede di valutazione raccolte all'esito delle procedure di mediazione gestite da gennaio a ottobre (indagine pubblicata nel precedente numero della Newsletter).

Clausole standard di Curia

Clausola di mediazione per i contratti

Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

Clausola di mediazione per gli atti costitutivi e/o gli statuti societari

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere esperito, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

Clausola multi-step di mediazione/arbitrato (per avvalersi dei servizi di mediazione e di arbitrato amministrato)

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Clausola multi-step di mediazione/arbitrato (per avvalersi dei servizi di mediazione e di arbitrato amministrato) nel caso di controversie societarie, da inserire quindi nell'atto costitutivo o nello statuto societario

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

Clausola compromissoria semplice, ossia per avvalersi del solo servizio di arbitrato amministrato

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Il crescente successo della giustizia privata va, infatti, di pari passo con la sempre più scadente qualità del servizio della giustizia amministrata dallo Stato.

La combinazione, da un lato, tra il continuo sviluppo di un sistema, quello non statale, la cui qualità è fortemente alimentata dagli incentivi e dalla logica concorrenziale – sono incentivati a migliorare il servizio della giustizia privata i professionisti che svolgono il ruolo di arbitri, per la remunerazione che essi ricevono e il prestigio che la carica offre; lo sono le camere che amministrano i procedimenti, l'una in concorrenza con le altre e ciascuna desiderosa di attrarre il maggior numero di procedimenti – e, dall'altro, i tagli economici che, in era di *spending review*, hanno colpito e colpiscono la funzione pubblica del garantire ai cittadini la tutela dei loro diritti, rende inevitabile pensare all'arbitrato come la forma più efficiente di garanzia delle posizioni giuridiche.

La *vulgata* – non priva di fondamento, ben inteso – secondo cui in Italia la giustizia non funziona efficacemente sconta dunque, tra i vari fattori, anche quello dell'incompiuto processo di diffusione della cultura della giustizia privata, percepito – impropriamente, come si dirà – ancora come una giustizia di *elite*. Così non è, e per accorgersene basta guardare le tariffe applicate dalla Camere arbitrali e, in concreto, da quella che ho l'onore di presiedere e di amministrare assieme ai Colleghi Marco De Rosa e Massimo Zappalà. Il servizio che essa offre alle imprese che vi ricorrono per l'amministrazione di un processo arbitrale si attesta su livelli di alta professionalità (per l'attento *screening* che viene fatto dei professionisti nominati quali arbitri, pur se in un contesto di ampia rotazione degli incarichi, e per la capacità di chi collabora stabilmente alla riuscita del servizio); di

grande efficienza (in particolare, per la rapidità delle scansioni procedurali, per la modulazione delle regole in funzione del valore del procedimento, e infine per la capacità di chi collabora stabilmente alla riuscita del servizio); di assoluta moderazione tariffaria.

La qualità di ogni servizio va, comunque, costantemente monitorata perché i propositi di miglioramento devono essere continui ed anche Curia Mercatorum intende rispettare quel proposito. A breve, infatti, l'attuale versione del Regolamento Mediazione/Arbitrato approvata nel 2006, sarà sostituita da una nuova caratterizzata da ulteriore semplicità. La rinnovata versione del Regolamento sarà presentata nell'ambito di un Convegno nel corso del quale saranno esaminati, in chiave squisitamente pratica, i momenti di maggior rilievo della scelta di ricorrere alla giustizia privata: la redazione di una clausola compromissoria immune da vizi o da oscurità interpretative, i criteri assegnati all'arbitro per giudicare la controversia – in particolare l'equità – le tecniche di conduzione dell'arbitrato. A questo prossimo momento di confronto pubblico sul tema dell'arbitrato ne seguiranno di certo altri, volendo questa Corte impegnarsi per dimostrare la validità e l'utilità dello strumento. La crescita di consensi verso l'arbitrato – e, oggi, di quello amministrato da Curia Mercatorum – dipenderà dunque dalla capacità nel dimostrare, in particolare alle categorie professionali più prossime al mondo dell'impresa, che l'efficienza di questa su mercati sempre più complessi si conquista anche nel garantire alla stessa la più rapida soluzione delle controversie.

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lanceno di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
www.curiamercatorum.com
www.webcuria.com
info@curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il
4 luglio 2013

NEWSLETTER
Anno XVII - Numero 1-2/2013
Periodico trimestrale
www.curiamercatorum.com
info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDAZIONE
Giulia Poli
Adam Leopoldo Salama
Laura Biasin

Stampa: Grafiche San Vito
V.lo Biban, 21 - Biban di Carbonera (TV)
Tel. 0422.445787 - Fax 0422.699161